



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale di Finanza

Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica

Settore I

RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEI DATI INERENTI IL VERSAMENTO
AL BILANCIO DELLO STATO DELLE RIDUZIONI DI SPESA CONSEGUENTI
ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

eseguita dal 29 settembre 2020 al 4 novembre 2020

alla

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Roma, 4 novembre 2020.

Il Dirigente Ispettore S.I.Fi.P.

(Dott.ssa Fernanda Ballardini)

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1. INTRODUZIONE.....	4
2.1. ART. 6, COMMA 21, DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010 - VERSAMENTI SUL CAP. 3334 6	
2.2. ART. 67, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 - VERSAMENTI SUL CAP. 3348 8	
2.3. ART. 1, COMMA 58, 59 E 63 DELLA LEGGE 266/2005 - VERSAMENTI SUL CAP. 3367.9	
2.4. ART. 2, COMMI DA 618 A 623, DELLA LEGGE N. 244/2007 - VERSAMENTI SUL CAP. 3452 10	
2.5. ART. 61, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 - VERSAMENTI SUL CAP. 3490 10	
2.6. ART. 61, COMMA 17, DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 - VERSAMENTI SUL CAP. 3492 11	
2.7. ART 1, COMMI 141 E 142, LEGGE N. 228/2012 - VERSAMENTI SUL CAP. 3502	12
2.8. ART. 23-TER DEL DECRETO LEGGE N. 201/2011 - VERSAMENTI SUL CAP. 3512	12
2.9. ART. 8, COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE N. 95/2012, DELL'ART. 1, COMMA 417 DELLA LEGGE N. 147/2013 E DELL'ARTICOLO 50, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 - VERSAMENTI SUL CAP. 3412	13
3. CONCLUSIONI.....	15
ELENCO DELLE TABELLE	16
ELENCO DEGLI ALLEGATI.....	16

PREMESSA

Con nota n. 193854 del 21 settembre 2020, il Ragioniere Generale dello Stato ha comunicato all'Università degli Studi di Brescia di aver disposto, ai sensi dell'art. 29 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, dell'art. 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 14, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'esecuzione, da parte di un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, di un monitoraggio dei dati inerenti il versamento al bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa conseguenti all'applicazione delle norme di contenimento della spesa.

Con nota prot. n. 194033 del 22 settembre 2020 a firma dell'Ispettore Generale Capo, la sottoscritta, Dott.ssa Fernanda Ballardini, dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica è stata incaricata dello svolgimento di detto monitoraggio.

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, l'attività è stata svolta in remoto, secondo le modalità previste per il lavoro agile.

La sottoscritta dirigente dopo aver preannunciato per le vie brevi l'avvio del presente monitoraggio al responsabile contabile e al revisore dei conti in carica designato dal MEF, ha trasmesso alla competente Direzione Generale dell'Università degli Studi di Brescia, tramite posta elettronica, la documentazione inerente alcuni capitoli di bilancio, sui quali dovevano essere versati i risparmi conseguenti all'applicazione delle norme di contenimento della spesa.

Il monitoraggio è iniziato il 29 settembre 2020.

Con nota del 7 ottobre 2020, acquisita al prot. n. 201266 (*Allegato n. 27*), l'Università di Brescia, dopo aver anticipato la documentazione tramite posta elettronica, ha fornito informazioni sui versamenti oggetto del monitoraggio, allegando anche copia degli ordinativi di pagamento e i prospetti contabili.

Ulteriori chiarimenti sono stati successivamente forniti dall'Università di Brescia con nota prot. n. 203780 del 4 novembre 2020 (*Allegato n. 28*)

1. INTRODUZIONE

Sono stati quindi esaminati i dati inerenti il versamento al bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa conseguenti all'applicazione delle norme di contenimento della spesa da parte dell'Università degli Studi di Brescia, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:

- articolo 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007;
- art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008;
- art. 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008;
- art. 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008;
- art. 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010;
- art. 1, comma 58, 59 e 63 della legge n. 266/2005;
- art. 23 ter del decreto legge n. 201/2011;
- art 8, co 3 del decreto legge n. 95/2012
- articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legge n. 66/2014;
- art 1, commi 141 e 142, legge n. 228/2012;
- art. 2, commi 618-623, legge n. 244/2007.

Nel dettaglio, l'attività di monitoraggio riguarda i versamenti effettuati sui capitoli di bilancio nei periodi specificati nella tabella sotto riportata.

3334/00	Art. 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 conv. L 122/2010	somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di cui all'art. 6, co. 21 dl 78/2010 versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria - riduzione dei costi degli apparati amministrativi	Dal 2011 al 2019
3348/00	Art. 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008	norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed interativi	Dal 2009 al 2019
3367/00	Art. 1, comma 58, 59 e 63 della legge 266/2005	versamento delle somme derivanti dalla riduzione del 10% delle indennità, compensi, retribuzioni, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, ai sensi dell'art.1, c.63 della legge 266/2005 da destinare al fondo nazionale per le politiche sociali	Dal 2006 al 2008
3412/00	Art 8, co 3 DL 95/2012	somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di cui all'art. 8, co. 3 dl 95/2012 smi, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria dotati di autonomia finanziaria - riduzione della spesa enti pubblici non territoriali - spese per consumi intermedi	dal 2012 al 2019

3452/00	Art. 2, commi 618-623 legge n. 244/2007	Versamento da parte degli enti e organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi 615 e 626 della art 2 della Legge 244/2007	Dal 2008 al 2019
3490/10	Art. 61, co 6 decreto legge n. 112/2008	versamento relativo ai dipendenti del ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca	Dal 2009 al 2019
3492/00	Art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008	somme da versare ai sensi dell'art. 61, co 17 dl 112/2008 da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma - fondo per risparmi di spesa e aumenti di entrata	Dal 2009 al 2019
3502/00	Art 1, commi 141 e 142, legge 228/2012	somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 1 , co 141 della l 228/2012 versate dagli enti e dalle amministrazioni delle autonomie finanziarie- riduzione spesa per mobili e arredi	Dal 2013 al 2016
3512/00	Art. 23- ter dl 201/2011 per art. 1, comma 2, dlgs 30 marzo 2001, n. 165	Risorse rinvenienti dall'applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente on autonomo con le Pubbliche Amministrazioni statali , da destinare al Fondo per Ammortamento dei Titolo di Stato - Limite max del Trattamento economico annuo pubblici dipendenti	Dal 2012 al 2019

2. RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Dall'esame dei capitoli in entrata al bilancio dello Stato, sono emersi i versamenti riepilogati nella tabella seguente:

Tabella 1. Risultati dell'esame dei capitoli di entrata del bilancio dello Stato

Capitolo - Articolo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3334/00						182.442,50	182.442,50	182.402,23						76.367,16
3348/00				144.365,02	144.365,02	144.365,02	144.365,02	144.365,02						144.365,02
3367/00		77.659,76	79.622,60	79.622,60										
3452/00			207.533,96											
3490/10				8.781,20	26.114,25	20.053,25	25.127,73	29.715,25						
3492/00				20.097,43	18.080,11	18.080,11	18.080,11							
3512/00														
3412/00														

In base alla sopraccitata ricognizione, sono emersi i seguenti elementi da verificare:

- capitolo 3334/00 (art. 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010): **non risultano i versamenti relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;**

- capitolo 3348/00 (art. 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008): **non risultano i versamenti relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;**
- capitolo 3367/00 (art. 1, comma 58, 59 e 63 della legge 266/2005): risultano i versamenti dal 2006 al 2008, effettuati negli esercizi successivi a quelli di riferimento;
- capitolo 3452/00 (articolo 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007): risulta il versamento solo per l'anno 2008;
- capitolo 3490/10 (art. 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008): risultano i versamenti relativi agli anni dal 2009 al 2013 mentre **non risultano dal 2014 al 2019;**
- capitolo 3492/00 (art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008): risultano i versamenti dal 2009 al 2012 mentre **non risultano dal 2013 al 2019;**
- capitolo 3502 (art 1, commi 141 e 142, legge n. 228/2012): **non risultano versamenti dall'anno 2013 al 2016;**
- capitolo 3512/00 - art. 23 ter del decreto legge n. 201/2011: **non risultano versamenti**
- capitolo 3412/00 art. 1, comma 417 della legge n. 147/2013 - art 8, co 3 95/2012 - articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legge n. 66/2014: **non risultano versamenti.**

2.1. ART. 6, COMMA 21, DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010 - VERSAMENTI SUL CAP. 3334

Le disposizioni contenute nell'art. 6, del decreto legge n. 78/2010, applicabili anche alle Università, che prevedono un contenimento di diverse tipologie di spesa e il conseguente versamento dei risparmi di cui al comma 21 del medesimo articolo al capitolo 3334 del capo X, con denominazione "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria", sono, per quanto riguarda il versamento, le seguenti.

Comma 1. La partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa.

Comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1

della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Comma 7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Comma 8. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Comma 9. le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Comma 12. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009¹.

Comma 13. La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.

Comma 14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa

¹ La legge di Bilancio 2017 ha disposto l'eliminazione, a partire dallo stesso anno, del limite di spesa per le missioni e l'attività di formazione nei confronti delle Università Statali, meglio chiarito anche dalla Circolare RGS n. 18/2017.

sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Dalla documentazione in possesso della Ragioneria Generale dello Stato, non risultavano i versamenti effettuati dagli anni 2014 al 2018.

L'Università di Brescia ha fornito copia dei seguenti mandati:

- anno 2014: mandato n. 9269 del 27.10.2014 – euro 182.402,23 (Allegato n. 1);
- anno 2015: mandato n. 9885 del 28.10.2015 – euro 182.402,23 (Allegato n. 2);
- anno 2016: mandato n. 11855 del 26.10.2016 – euro 182.402,23 (Allegato n. 3);
- anno 2017: mandato n. 12223 del 27.10.2017 – euro 76.367,16 (Allegato n. 4);
- anno 2018: mandato n. 12982 del 25.10.2018 – euro 76.367,16 (Allegato n. 5);

I versamenti, pertanto, risultano effettuati.

2.2. ART. 67, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 - VERSAMENTI SUL CAP. 3348

Le disposizioni contenute nell'art. 67, del decreto legge n. 112/2008, che prevedono un contenimento della spesa per il personale dipendente e il conseguente versamento dei risparmi di cui al comma 6 del medesimo articolo al capitolo 3348 del capo X, con denominazione “Somme versate dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del D.L. 112/2008”, sono le seguenti.

I **commi 2 e 4** dispongono, rispettivamente, a valere sull'anno 2009, la disapplicazione delle disposizioni di cui all'allegato B del decreto legge in questione e di quelle non ricomprese nel medesimo allegato. Il comma 3 dispone la riduzione del 20 % a decorrere dal 2010 delle disposizioni di cui all'allegato B suindicato. Il comma 5, a decorrere dal 2009, sostituisce il comma 189 dell'art. 1 della L. n. 266/2005 disponendo che il limite costituito dal fondo dell'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene ridotto del 10%. Al comma 6 è stabilito che le somme riferite ai risparmi di spesa del presente articolo vanno annualmente, entro il mese di ottobre, versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Sulle università incide la modifica dell'art. 1 comma 189 della L.266/05 (Finanziaria 2006) che aggrava la previsione della finanziaria in quanto dispone che il fondo per la contrattazione integrativa sia, dal 2009, ridotto del 10% e che i risparmi di spesa siano versati allo Stato (comma 5).

Dalla documentazione in possesso della Ragioneria Generale dello Stato, non risultavano i versamenti effettuati dagli anni 2014 al 2018. A seguito della richiesta della scrivente di motivare l'assenza di versamenti per i suddetti anni l'Università di Brescia ha fornito copia dei seguenti mandati di pagamento:

- anno 2014: mandato n. 9194 del 23.10.2014 – euro 126.713,64 (Allegato n. 6);
mandato n. 8899 del 21.10.2014 – euro 17.651,38 (Allegato n. 7)
Totale: 144.365,02
- anno 2015: mandato n. 9874 del 28.10.2015 – euro 126.713,64 (Allegato n. 8);
mandato n. 9868 del 28.10.2015 – euro 17.651,38 (Allegato n. 9);
Totale: 144.365,02
- anno 2016: mandato n. 11849 del 26.10.2016 – euro 126.713,64 (Allegato n. 10);
mandato n. 11848 del 26.10.2016 – euro 17.651,38 (Allegato n. 11);
Totale: 144.365,02
- anno 2017: mandato n. 12138 del 26.10.2017 – euro 126.713,64 (Allegato n. 12);
mandato n. 12198 del 26.10.2017 – euro 17.651,38 (Allegato n. 13);
Totale: 144.365,02
- anno 2018: mandato n. 12910 del 25.10.2018 – euro 126.713,64 (Allegato n. 14);
mandato n. 12916 del 25.10.2018 – euro 17.651,38 (Allegato n. 15);
Totale: 144.365,02

Pertanto gli importi risultano versati per tutti gli anni oggetto di monitoraggio.

2.3.ART. 1, COMMA 58, 59 E 63 DELLA LEGGE 266/2005 - VERSAMENTI SUL CAP. 3367

Le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 58, della legge 266/2005 prevedono una riduzione del 10% delle indennità dei componenti di organi collegiali e il conseguente versamento dei risparmi, previsto al comma 63 del medesimo articolo, al capitolo 3367 del capo X, con denominazione "Versamento delle somme derivanti dalla riduzione del 10% delle indennità, compensi, retribuzioni, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, ai sensi dell'art.1, comma 63, della legge 266/2005 da destinare al Fondo nazionale per le politiche sociali".

Il predetto risparmio di spesa riguarda un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2006 e, come indicato dal citato comma 63, le relative somme affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

I versamenti risultano effettuati, per gli anni dal 2006 al 2008, negli esercizi successivi a quelli di riferimento.

2.4. ART. 2, COMMI DA 618 A 623, DELLA LEGGE N. 244/2007 - VERSAMENTI SUL CAP. 3452

Le disposizioni contenute nell' art. 2, commi 618-623, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) riguardano il contenimento delle spese relative alla manutenzione degli immobili. Le predette disposizioni prevedono che gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, debbano contenere per l'anno 2008 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, nella misura del 3% del valore dell'immobile stesso. Tale limite è stato ridotto nella misura del 2% a decorrere dal 2011, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 31.05.2010, n. 78.

L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all' anno 2007 e l'importo delle stesse, come rideterminato per l'anno 2008 e successivi, deve essere versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno, al capitolo n. 3452 del Capo X, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 della legge n. 244/2007".

Al riguardo, non sono emerse criticità in quanto, dalla documentazione in possesso della Ragioneria Generale dello Stato, risulta effettuato regolarmente il versamento per l'anno 2008, unico anno in cui è stato superato il relativo limite di spesa, come si evince dai prospetti trasmessi dall'Università con nota prot. n. 201226 del 7 ottobre 2020.

2.5. ART. 61, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 - VERSAMENTI SUL CAP. 3490

L'art. 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008, prevede un contenimento della spesa relativa ai compensi per i collegi arbitrali ed il conseguente versamento dei risparmi sul capitolo 3490/10 del capo X, con denominazione "Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'art.61, comma 9, del decreto-legge 112/2008", applicabili anche alle Università.

Comma 9 – compensi collegi arbitrali: il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

In risposta alla richiesta di motivare l'assenza di versamenti negli anni dal 2014 al 2019, l'Università, con nota del 4 novembre 2020 (*Allegato 28*) ha fatto sapere di aver “*eseguito i versamenti solo per gli anni dal 2009 al 2013 in quanto negli anni successivi non si è più verificata la fattispecie*”.

2.6. ART. 61, COMMA 17, DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 - VERSAMENTI SUL CAP. 3492

Le disposizioni contenute nell'art. 61, del decreto legge n. 112/2008 prevedono il contenimento della spesa e il conseguente versamento dei risparmi di cui al comma 17 del medesimo articolo al capitolo 3492 del capo X, con denominazione “Somme da versare ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma”.

I risparmi di cui al comma 17 valevoli anche per le Università, sono i seguenti:

Comma 1- Spese per organismi collegiali ed altri organismi: la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, escluse le Autorità indipendenti, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007.

Comma 6 – Spese per sponsorizzazioni: le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007.

Dalla documentazione in possesso della Ragioneria Generale dello Stato, non risultavano i versamenti effettuati negli anni dal 2013 al 2019.

A seguito della richiesta della scrivente di motivare l'assenza di versamenti per i suddetti anni l'Università di Brescia ha fornito copia dei seguenti mandati di pagamento:

- anno 2013: mandato n. 2077 del 30.4.2013 – euro 18.080,11 (*Allegato n. 16*);
- anno 2014: mandato n. 1715 del 9.4.2014 – euro 18.080,11 (*Allegato n. 17*);
- anno 2015: mandato n. 2020 del 19.3.2015 - euro 18.080,11 (*Allegato n. 18*);
- anno 2016: mandato n. 3531 del 30.3.2016 - euro 18.080,11 (*Allegato n. 19*);
- anno 2017: mandato n. 3259 del 22.3.2017 - euro 18.080,11 (*Allegato n. 20*);
- anno 2018: mandato n. 3312 del 21.3.2018 - euro 18.080,11 (*Allegato n. 21*);
- anno 2019: mandato n. 5022 del 26.4.2019 - euro 18.080,11 (*Allegato n. 22*).

I versamenti risultano, pertanto, regolari.

2.7. ART 1, COMMI 141 E 142, LEGGE N. 228/2012 - VERSAMENTI SUL CAP. 3502

Le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 141, della legge 228/2012, prevedono una riduzione della spesa per beni mobili e arredi e il conseguente versamento dei risparmi di cui al comma 142 del medesimo articolo al capitolo 3502 del capo X, con denominazione "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria".²

Con riferimento a tale misura di contenimento della spesa, non risultano versamenti dall'anno 2013 al 2016.

A seguito della richiesta della scrivente di motivare l'assenza dei versamenti per i suddetti anni l'Università di Brescia ha fornito copia dei seguenti mandati di pagamento:

- anno 2013: mandato n. 4290 del 24.6.2014 – euro 1.087.497,28 (Allegato n. 23);
- anno 2014: mandato n. 4344 del 25.6.2014 – euro 1,087.497,28 (Allegato n. 24);
- anno 2015: mandato n. 5333 del 23.6.2015 – euro 1,087.497,28 (Allegato n. 25);
- anno 2016: mandato n. 6767 del 16.6.2015 – euro 1.087.497,28 (Allegato n. 26);

I versamenti in questione risultano, pertanto, regolarmente effettuati.

2.8. ART. 23-TER DEL DECRETO LEGGE N. 201/2011 - VERSAMENTI SUL CAP. 3512

Le disposizioni contenute nell'art. 23 ter del decreto legge n. 201/2011, prevedono un limite massimo retributivo per i pubblici dipendenti e il conseguente versamento dei risparmi di cui al comma 63 del medesimo articolo al capitolo 3512 del capo X, con denominazione "Risorse rivenienti dall'applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, da destinare al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato".

La legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 471) che "A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

² **Comma 141.** Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 (*) per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

(*) Il termine di cui al comma 141, primo periodo, è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 1, D.L. 31.08.2013, n. 101, così come modificato dall'art. 1, comma 636, L. 28.12.2015, n. 208.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 472) che "Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti".

Per tale capitolo di entrata, dai dati esposti nella Tabella n. 1 del Capitolo 2, non risultano effettuati versamenti.

In risposta alla richiesta di chiarimenti la Direzione competente dell'Università di Brescia ha dichiarato, con nota del 4 novembre 2020 (*Allegato 28*), che: *“fino all’esercizio 2018 non è stato superato il limite retributivo previsto e, pertanto non risultano versamenti annuali fino all’esercizio 2019”*.

2.9.ART. 8, COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE N. 95/2012, DELL’ART. 1, COMMA 417 DELLA LEGGE N. 147/2013 E DELL’ARTICOLO 50, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 - VERSAMENTI SUL CAP. 3412

Le disposizioni contenute nell'art. 8, comma 3 del decreto legge n. 95/2012, nell'art. 1, comma 417 della legge n. 147/2013 e nell'articolo 50, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 66/2014, che prevedono riduzione di spesa per i consumi intermedi e il conseguente versamento dei risparmi di cui al comma 63 del medesimo articolo al capitolo 3412 del capo X, con denominazione “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria” sono le seguenti:

Art. 8, comma 3 del decreto legge n. 95/2012: “Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la

Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) **con esclusione** delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e **delle università e degli enti di ricerca** di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.³

L'articolo 50, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 66/2014, contiene le seguenti disposizioni:

- comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi **per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto**, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

- comma 4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori

³ L'art. 1, comma 417 della legge n. 147/2013 riguarda il contenimento della spesa per i consumi intermedi degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.

Per tale capitolo di entrata, dai dati esposti nella Tabella n. 1 del Capitolo 2, non risultano effettuati versamenti.

A seguito della richiesta della scrivente di motivare l'assoluta assenza dei versamenti per gli anni di riferimento l'Università di Brescia, con nota del 4 novembre 2020 (*Allegato n. 28*), ha dichiarato che: *“la riduzione del 5% delle spese per consumi intermedi sostenuti nel 2010 ed il conseguente versamento allo Stato sono stati effettuati direttamente dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, operando una riduzione in sede di assegnazione del Fondo di Finanziamento ordinario, in base all'art. 50 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66”*.

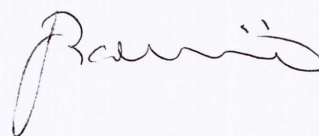
3. CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione acquisita dall'Università degli Studi di Brescia, non sono emerse situazioni di irregolarità, in quanto, in base alla documentazione prodotta il 7 ottobre 2020 (ordinativi di pagamento e prospetti contabili) (*Allegato n. 27*) e ai chiarimenti ulteriormente forniti con nota del 4 novembre 2020 (*Allegato n. 28*), risultano effettuati o giustificati i versamenti oggetto del presente monitoraggio in relazione ai dati estrapolati dai capitoli di entrata esposti nella Tabella n. 1 del Capitolo 2.

Roma, 4 novembre 2020.

Il Dirigente Ispettore S.I.Fi.P.

(Dott.ssa Fernanda Ballardini)



ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 1 - Risultati dell'esame dei capitoli di entrata del bilancio dello Stato.....6

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Numero	Descrizione
1	Mandato n. 9269 del 27.10.2014 – euro 182.402,23
2	Mandato n. 9885 del 28.10.2015 – euro 182.402,23
3	Mandato n. 11855 del 26.10.2016 – euro 182.402,23
4	Mandato n. 12223 del 27.10.2017 – euro 76.367,16
5	Mandato n. 12982 del 25.10.2018 – euro 76.367,16
6	Mandato n. 9194 del 23.10.2014 – euro 126.713,64
7	Mandato n. 8899 del 21.10.2014 – euro 17.651,38
8	Mandato n. 9874 del 28.10.2015 – euro 126.713,64
9	Mandato n. 9868 del 28.10.2015 – euro 17.651,38
10	Mandato n. 11849 del 26.10.2016 – euro 126.713,64
11	Mandato n. 11848 del 25.10.2016 – euro 17.651,38
12	Mandato n. 12138 del 26.10.2017 – euro 126.713,64
13	Mandato n. 12198 del 26.10.2017 – euro 17.651,38
14	Mandato n. 12910 del 25.10.2018 – euro 126.713,64
15	Mandato n. 12916 del 25.10.2018 – euro 17.651,38
16	Mandato n. 2077 del 30.4.2013 – euro 18.080,11
17	Mandato n. 1715 del 9.4.2014 – euro 18.080,11
18	Mandato n. 2020 del 19.3.2015 - euro 18.080,11
19	Mandato n. 3531 del 30.3.2016 - euro 18.080,11
20	Mandato n. 3259 del 22.3.2017 - euro 18.080,11
21	Mandato n. 3312 del 21.3.2018 - euro 18.080,11
22	Mandato n. 5022 del 26.4.2019 - euro 18.080,11
23	Mandato n. 4290 del 24.6.2013 – euro 1,087.497,28
24	Mandato n. 4344 del 25.06.2014 – euro 1,087.497,28
25	Mandato n. 5333 del 23.06.2015 – euro 1,087.497,28
26	Mandato n.6767 del 16.6.2016 – euro 1,087.497,28
27	Nota dell'Università degli Studi di Brescia prot. MEF-RGS n. 201226 del 07/10/2020
28	Nota dell'Università degli Studi di Brescia prot.n. 203780 del 4 /11/2020